

721/21

ORIGINALE



FP

**LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE**

GRUPPO PARASOCIO (GR)
KIKILO YE / KIKILO YE
Oggetto

IMMIGRAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 32086/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 421

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente - Rep.
- Dott. ANTONELLA DI - Rel. Consigliere Ud. 23/09/2020
- Dott. FLORIO - CC
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32086-2019 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso
dall'avv.to (omissis)
con studio in (omissis) , (omissis)
(omissis) (
(omissis)) ed

2020

elettivamente domiciliato presso la

1414

cancelleria civile della Corte di

Cassazione, in Roma, piazza Cavour ;

- **ricorrente** -


contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del
Ministro pro tempore

Missiari - intimato -

avverso la sentenza n. 499/2019 della CORTE
D'APPELLO di CATANZARO, depositata il
11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 23/09/2020 dal
Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;





rilevato che:

1. (omissis) , proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva respinto l'impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale avanzata nelle varie forme gradate e denegata dalla competente Commissione Territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa il ricorrente ha narrato di essersi trasferito insieme alla famiglia dal luogo di nascita ((omissis)) situato nel sud del paese, nello Stato di (omissis), nel centro nord: ha aggiunto che la madre vendeva della merce al mercato di (omissis) (la capitale) dove entrambi i genitori erano morti a seguito di un attentato provocato dal gruppo terroristico di (omissis) ; e di aver deciso di fuggire in ragione della continua instabilità della zona di provenienza del paese ed essendo rimasto senza una famiglia.

2. Il Ministero dell'Interno ha depositato "atto di costituzione", non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 co 1 cpc.

considerato che

1. Con il primo motivo, deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc la violazione dell'art. 3 co. 5 Dlvo 251/2007 in punto di credibilità, nonché dell'art. 8 co. 5 dlvo 25/2008 in relazione al dovere di cooperazione istruttoria.

1.1. Assume, quanto alla credibilità, che la Corte aveva violato i principi contenuti nella norma richiamata - nonostante che fosse stata proposta una specifica censura in relazione alla pronuncia di primo



grado - affermando apoditticamente e senza alcun riferimento documentale che egli proveniva dall'Edo State e quindi dal sud del paese, zona che risultava estranea agli attentati di matrice terroristica.

1.2. Lamenta, al riguardo, che la Corte aveva mancato di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria attraverso il quale ben potevano assumersi informazioni sui fatti denunciati.

1.3. Il motivo è fondato.

Deve premettersi che **l'art. 3 co 5 d.lgs.251/2007 stabilisce che, anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata sulla base di un percorso di indagine che consideri: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) il fatto che le dichiarazioni del richiedente debbano essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la circostanza che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M' or 'W', located to the right of the main text block.

1.4. Al riguardo questa Corte, nell'interpretazione della norma richiamata ha avuto modo di chiarire che in tema di protezione internazionale:

- a. **la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale**



della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni.(cfr. Cass. 14674/2020);

- b. la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 10908/2020 ; Cass. 8819/2020)**

1.5. Nel caso in esame, la Corte, senza alcuna argomentazione coerente rispetto alle censure innanzi a se proposte, ha apoditticamente ritenuto – escludendo espressamente la rilevanza di una nuova audizione (cfr. pag. 3 u. cpv) - che il ricorrente provenisse dall'Edo State e, poiché la sua narrazione era riferita a fatti di sangue verificatisi nel centro Nord del paese, ha considerato non credibili le sue dichiarazioni: in particolare, ha escluso che sussistesse la minaccia grave o la violenza indiscriminata nell'Edo State, considerandola come la sua regione di provenienza (cfr. pag. 11, primo cpv, della sentenza impugnata) e non valorizzando la circostanza narrata - riguardante il trasferimento nello Stato di

DM



(omissis) dove i genitori erano rimasti uccisi - sulla base di elementi isolati, non conducenti (non aver prodotto documenti comprovanti la sua vicenda personale, non ricordare il punto esatto dove ebbe a scoppiare la bomba nel mercato, non aver fornito i nominativi dei suoi genitori senza precisare se ciò gli fosse stato richiesto), i quali ben potevano essere oggetto di un approfondimento istruttorio ufficioso, trattandosi di fatti di rilevanza pubblica.

1.6. In tal modo, risulta violato l'art. 3 co 5 Dlvo 251/2007 in quanto il percorso argomentativo della Corte non è aderente alla griglia valutativa prescritta dalla norma.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 e 14 co 1 lett. C Dlvo 251/2007, con riferimento alla protezione sussidiaria.

2.1. Il motivo rimane logicamente assorbito dall'accoglimento della prima censura e dalla conseguente impossibilità di qualificare i fatti narrati come riconducibili alla forma di protezione richiesta.

3. Con il terzo motivo, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 Dlvo 286/1998 e la violazione dell'art. 32 Dlvo 25/2008 nonché la mancata comparazione fra integrazione sociale e condizioni transitorie del paese di origine nonché la violazione dell'art. 19 e 31 Dlvo 286/1998.

3.1. Deduce che non era stato affatto considerata la documentazione prodotta a sostegno della sua vulnerabilità riconducibile alla circostanza, del tutto ignorata, che nelle more egli si era sposato a Crotone con una concittadina nigeriana ed aveva avuto un figlio (doc. prodotti sia in primo che in secondo grado: cfr. pag. 14 del ricorso), circostanze che riteneva idonee, unitamente all'integrazione dimostrata (attraverso la produzione dei documenti di lavoro, anch'essi ignorati), per il riconoscimento della protezione umanitaria,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a vertical line.



tenuto anche conto della violazione dei diritti umani esistente nello Stato in cui sarebbe dovuto rientrare.

3.2. Deve premettersi che le censure proposte riguardano, nel complesso, la sostanziale "apparenza" della motivazione: il ricorrente infatti ha dedotto, al riguardo, che non erano affatto stati esaminati i documenti posti a base della sua integrazione, consistenti nell'attività lavorativa svolta e nel matrimonio contratto dal quale era anche nato un figlio.

3.3. Sintetizzato come sopra il motivo di ricorso, una corretta qualificazione di esso rispetto alle censure prospettate (cfr. al riguardo Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017) consente alla Corte di ricondurlo nell'alveo dell'art. 360 co 1 n° 4 cpc, concernente le ipotesi di nullità della sentenza, fra le quali devono essere ricomprese quelle riferibili ad una motivazione inesistente, resa, cioè, attraverso una mera apparenza argomentativa e cioè non aderente alle emergenze istruttorie.

3.4. In tal modo riqualificato, il motivo è fondato.

3.5. La Corte, infatti, ha omesso del tutto di rendere una motivazione coerente con le censure proposte, ignorando la documentazione prodotta e svolgendo una valutazione comparativa meramente retorica ed affatto pertinente alle critiche avanzate, incorrendo ^{con ciò} in *error in procedendo*.

4. In conclusione la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.

5. La Corte dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

**PQM**

La Corte,

accoglie il primo e terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la decisione in ordine alla spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione del 23.9.2020.

Il Presidente
Roberta Vivaldi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18 GEN. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Lucrezia PASSINETTI

Lucrezia Passinetti